



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 119 del 20 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

Variato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 26 marzo 2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 30/07/2020

Indice

Titolo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Definizione delle entrate	3
Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe per le entrate tributarie	4
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4
Titolo II - Gestione delle entrate	4
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate	4
Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate.....	5
Art. 8 - Attività di verifica e controllo	6
Art. 9 - Poteri ispettivi.....	7
Art. 10 - Rapporti con i cittadini	7
Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	7
Art. 11bis - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti.....	8
Art. 12 - Sanzioni - Principi generali	9
Art. 13 - Interpello del contribuente.....	10
Titolo III - Attività di riscossione	10
Art. 14 - Riscossione coattiva	10
Art. 15 - Attività di riscossione volontaria.....	10
Art. 16 - Dilazioni di pagamento	11
Art. 17 - Rimborsi	12
Art. 17 – bis - Compensazioni	12
Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi.....	12
Art. 18 - Contenzioso	12
Art. 19 - Autotutela	13
Art. 20 - Accertamento con adesione.....	13
Titolo V - Disposizioni finali	14
Art. 21 - Norme di rinvio	14
Art. 22 - Entrata in vigore	14

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali anche tributarie, in conformità ai principi dettati dal D.Lgvo n° 267 del 18 agosto 2000 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia, ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Per quanto attiene alle entrate tributarie le disposizioni del regolamento sono volte oltre che ad individuarne la tipologia, anche a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento e del sistema sanzionatorio, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le entrate comunali anche tributarie, ancorché abrogate alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
5. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno con particolare riferimento alle disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali..

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio

dell'anno solare successivo a quello di approvazione e comunque, dalla data prevista dalle disposizioni legislative in merito alla data di approvazione del bilancio.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe per le entrate tributarie

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza dell'atto deliberativo per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Nel rispetto della normativa legislativa ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni e le esclusioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Eventuali e successive modificazioni ai regolamenti, dovute da diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Titolo II - Gestione delle entrate

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di

liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi del D.Lgvo n° 267 del 18 agosto 2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi del D.Lgvo n° 267 del 18 agosto 2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgvo n° 267 del 18 agosto 2000 il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche in associazione con altri Enti Locali, o ai concessionari di cui al D.Lgvo 112 del 1999.

2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Dirigente del Settore interessato. Debbono essere stabilite, altresì, opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i dirigenti ai quali le stesse risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il dirigente responsabile coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo nonché verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva ciascun dirigente, per le entrate di propria competenza, sovrintende alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Per quanto riguarda le entrate tributarie, con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività

organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza prolungata; se l'assenza è determinata da semplice fruizione di ferie o da limitati periodi di malattia è sufficiente la semplice delega del Funzionario Responsabile.

5. Il Funzionario responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, ordinari e/o coattivi. Sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno. Cura il contenzioso tributario, dispone i rimborsi, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione.
6. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata, così come, nell'ambito dell'attività di controllo può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti e questionari.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgvo 267 del 18 agosto 2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg), ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini debbono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, le aliquote applicate con le modalità di computo e gli adempimenti a carico dei cittadini debbono essere resi pubblici.
3. Presso l'Ufficio competente e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate Comunali.

Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione e di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e il responsabile del procedimento.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica quanto indicato nel comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente, le comunicazioni, le richieste di chiarimenti ed altri atti, per i quali è richiesta la notifica, possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R).
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 11bis - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio Entrate ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - per finanziare il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
 - nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in

applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del servizio Entrate, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare la formazione del personale e l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie e/o funzionali (ad esempio attività finalizzate: *all'efficientamento, potenziamento, digitalizzazione, riqualificazione e modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini, etc.*);
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Art. 12 - Sanzioni - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di entrate si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative, con la graduazione prevista nei singoli regolamenti.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Il suddetto atto deve essere portato a conoscenza del destinatario o mediante notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. **Per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le norme sul ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento in un'unica soluzione dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento**

avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione ridotta. Non è ammessa rateazione.

Art. 13 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell' ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.

Titolo III - Attività di riscossione

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - con la procedura di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed alla legge 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nelle forme di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 - **con le procedure previste dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 784 a 815**
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. I ruoli devono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 15 - Attività di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.

2. I regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c/c e accrediti elettronici.

Art. 16 - Dilazioni di pagamento¹

Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e alla legge 112/1999, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima 60 mesi;
- l'importo minimo delle singole rate è di € 50,00
- l'importo delle singole rate è arrotondato all'Euro;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dal regolamento locale disciplinante ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

La rateazione avrà la seguente graduazione:

fino a € 200,00= nessuna rateazione

da € 200,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili

da € 2.500,01 a € **6.000,00** fino ad un massimo di 24 rate mensili

da € **6.000,00** a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili

da € 25.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili.

Oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 30.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Nel caso in cui venga richiesta la dilazione di pagamento di avvisi di accertamento tributari, la prima rata deve scadere entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto. Le rate dei mesi successive scadranno nello stesso giorno.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata oltre il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento tributario o dell'atto finalizzato alla riscossione di entrate patrimoniali, oltre agli oneri della riscossione previsti da norme statali e alle spese sostenute dal comune e/o dal soggetto incaricato della riscossione, saranno addebitati anche gli interessi di mora calcolati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, nella misura del tasso di interesse legale, aumentato di un punto percentuale.

¹ Articolo così variato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016

In alternativa a quanto sopra, può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione o dilazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza

Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento **del rimborso integrale degli oneri della riscossione previsti da norme statali, delle spese sostenute dal comune e/o dal soggetto incaricato della riscossione e degli interessi di mora, come sopra determinati.** Nel caso che il debito residuo risulti superiore a € 30.000,00=, la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fideiussoria.

In deroga alle disposizioni precedenti relative alla graduazione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile, valutata l'eccezionalità del caso e la situazione di particolare disagio economico-sociale, può concedere rateazioni anche per importi inferiori a quelli suindicati.

Art. 17 - Rimborsi

Il rimborso del tributo o dell'entrata versata risultati non dovuti è disposto dal Funzionario Responsabile su richiesta del contribuente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Non si dà luogo a rimborsi di importo inferiore alle € 12,00.

Per quanto riguarda le sole entrate tributarie, in deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Funzionario responsabile può disporre, a favore degli Enti Locali, nel termine di prescrizione decennale, il trasferimento delle somme dovute ed erroneamente riscosse da questo Ente, su istanza del contribuente ed assenso da parte del Comune titolato alla riscossione.

Art. 17 – bis - Compensazioni

E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito previa autorizzazione scritta da parte del Funzionario Responsabile **di ciascun importo**, nella quale devono essere indicate le modalità specifiche di attuazione.

Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 18 - Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 il funzionario del Comune responsabile della gestione del Tributo o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio. Per le entrate non

tributarie le procedure di contenzioso sono regolate dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del funzionario responsabile della gestione.

Art. 19 - Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere, di regola, preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 **nei limiti di quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Accertamento con Adesione.**

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2001.